

**Spett.le
Cant.soc.coop. Di Vittorio Veneto**

Via Del Campardo 3
31020 San Giacomo Di Veglia TV

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo: infocantinavittorio@pec.confcooperative.it

Treviso, 26/07/2013

Concordato Preventivo "CONTARINI VINI E SPUMANTI S.p.A." - C.P. n. 10/2013 Tribunale di Treviso -
Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Passarelli - Commissario Giudiziale: Dott. Luigi Di Fant
Oggetto: Avviso ai creditori ex art. 171 l.fall.

Il sottoscritto Dott. Luigi Di Fant, domiciliato in Treviso, Via Canova n. 6, nella qualità di Commissario Giudiziale della Procedura in oggetto

COMUNICA CHE:

- i in data 6.02.2013 la Società CONTARINI VINI E SPUMANTI S.P.A., con sede legale in Conegliano (TV), Via San Giuseppe 13/G, C.F. e P.I. 02434120263, in persona del legale rappresentante Sig. LUCA TOMBACCO depositava ricorso ex art. 161, 6° c., L.F. avanti l'intestato Tribunale, al fine di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità; il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione relativa;
- i a seguito di istanza motivata, con provvedimento 2.04.2013, il Tribunale concedeva proroga sino al 7.06.2013 per il deposito del piano e della proposta concordataria;
- i in data 7.06.2013 la società ha depositato proposta di concordato ex art. 161 l.f., ed il Tribunale, dopo aver chiesto integrazione documentale, in data 17.07.2013 ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo contraddistinta dal n. 10/2013, delegato alla procedura il Giudice Dott.ssa Caterina Passarelli, nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto Dott. Luigi Di Fant e ordinato la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 17.10.2013 alle ore 12.30 avanti il Giudice Delegato presso il Tribunale di Treviso, piano V, al fine di votare sulla

PROPOSTA DEL DEBITORE

All'esito del processo di "due diligence" e delle conseguenti trattative negoziali, la Società Contarini Vini e Spumanti S.p.A. individuava nell'investitore russo JSC Igristie Vina (per il tramite della neocostituita Contarini Vini e Spumanti S.r.l.), il partner maggiormente accreditato per la definizione del trasferimento del proprio compendio aziendale (costituito da beni immobili, mobili e da marchi), sulla scorta di un'offerta irrevocabile sino al 30.06.2013 (prorogata al 30.07.2013) che prevede:

- a) la concessione dell'azienda in "affitto ponte" (fino a 24 mesi), a fronte del pagamento di un canone annuo di € 300.000,00 (non detraibili dal prezzo di cessione);
- b) il trasferimento di n. 39 dipendenti (rispetto ai 44 attualmente occupati);
- c) la cessione integrale delle giacenze di magazzino (materie prime e di consumo; semilavorati; prodotti finiti) esistenti alla data di affitto, per un corrispettivo pari al minor importo tra il valore commerciale di detti beni (la cui stima verrà demandata ad un arbitratore individuato di comune accordo) ed il valore contabile di acquisto dei medesimi;
- d) la contestuale stipula di un contratto preliminare di vendita dell'azienda, condizionato sospensivamente all'omologazione del concordato preventivo, per un corrispettivo pari ad € 8.050.000,00, regolarmente garantito da fidejussione bancaria a prima richiesta.

Con il ricavato la proponente prevede:

STUDIO COMMERCIALISTICO ASSOCIATO DOTT. L. DI FANTE DOTT. F. MARCHETTO
VIA CANOVA N. 6 – 31100 TREVISO TEL. 0422 410701 – FAX. - 0422 410755
STUDIO@DIFANTEMARCHETTO.IT

- | il pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 111 l.f., sorti in funzione della procedura, ovvero in occasione di essa. Come tali, detti oneri verranno necessariamente soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda di concordato;
- | il pagamento integrale, per capitale ed interessi, dei crediti muniti di prelazione ed aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda;
- | il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari aventi titolo o causa antecedenti al deposito della domanda, nella misura variabile dal 11,4 % al 14,8 %, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, comunque derivante dall'esecuzione del Piano Concordatario;
- | i pagamenti sono ipotizzati, in tempi diversificati, tra il gennaio ed il dicembre del 2014.

SI EVIDENZIA CHE

- | la documentazione (*domanda e piano, decreto di ammissione, relazione ex art. 161 l.f., elenco creditor*) relativa al concordato è consultabile presso la cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso, ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Treviso (<http://www.fallimentitreviso.com>): i creditori sono invitati a prenderne visione effettuando la registrazione al sito, come da indicazioni fornite con una comunicazione riportata in calce alla presente, nella quale altresì si evidenzia che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta da parte del Commissario Giudiziale, le successive comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria;
- | i creditori sono invitati a comunicare con il Commissario Giudiziale utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cp10.2013treviso@pecfallimenti.it;
- | poiché il Commissario Giudiziale deve, nell'ambito delle proprie incombenze, procedere, tra l'altro, alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dal debitore, apportandovi eventuali modifiche, i creditori sono invitati a comunicare tempestivamente, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, a mezzo della sopra indicata PEC, l'importo esatto del credito vantato alla data del 6.02.2013, data di deposito del ricorso di ammissione alla procedura e, qualora il rapporto sia proseguito successivamente a tale data, anche il credito sussistente tra il 7.02.2013 e fino alla data del 28.07.2013 compreso. I creditori sono invitati a comunicare altresì la fonte del credito e le eventuali cause di prelazione, allegando i relativi documenti giustificativi e le schede contabili aggiornate (nonché ogni ulteriore documentazione/certificazione richiesta dalla legge, anche in considerazione della tipologia del rapporto). Si invitano i creditori a compilare l'allegata "dichiarazione irrevocabile di credito" (all. 1) e di far riferimento, per quanto concerne la documentazione da produrre, al dettagliato elenco allegato alla presente (all. 2);
- | all'adunanza fissata per il giorno 17.10.2013 ogni creditore potrà intervenire personalmente ovvero *farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale da conferirsi esclusivamente compilando il modulo in allegato alla presente*" (art. 174 l.f.);
- | a norma dell'art. 172 l.f., almeno dieci giorni prima della predetta adunanza, il sottoscritto commissario depositerà in Cancelleria, a disposizione dei creditori, ed invierà all'indirizzo PEC (a norma dell'art. 171 l.f.) una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte, con l'elenco dei creditori ammessi al voto che il debitore ha inteso suddividere tra creditori chirografari e creditori privilegiati;
- | ai sensi dell'art. 177 l.f. sono ammessi al voto tutti i creditori non muniti di privilegio o causa di prelazione, mentre *"I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato"*; ed inoltre *"Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato"*;

- | il voto potrà essere espresso anche compilando la dichiarazione in calce (all. 3), che andrà inviata o depositata in originale presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso (Tribunale Civile e Penale di Treviso, Cancelleria Fallimentare, via Verdi, 18 – 31100 Treviso), corredata dalla visura aggiornata dell’Ufficio del Registro delle Imprese (ovvero certificazione equipollente per i creditori esteri) e dalla fotocopia del documento identificativo del soggetto che sottoscrive. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti (art. 178 l.f.);
- | ancora ai sensi dell’art. 177 l.f. *“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”*.

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- | Vi comunico che l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgervi in futuro, è il seguente: **cp10.2013treviso@pecfallimenti.it**;
- | Vi invito a comunicare all’indirizzo di cui sopra, entro tre mesi, il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- | Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Avviso importante:

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desideri si registri nell’area riservata ai creditori del sito www.fallimentitreviso.com o www.portalecreditori.it, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

CODICE DI ACCESSO: m9b44mn752564r

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

Allegati:

1. dichiarazione irrevocabile di credito;
2. dettaglio documentazione da produrre;
3. dichiarazione di voto;
4. decreto di apertura della procedura di Concordato Preventivo.

il Commissario Giudiziale
Dott. Luigi Di Fant



Preg.mo Sig.
Dr. LUIGI DI FANT
Commissario Giudiziale
Concordato Preventivo Contarini Vini e Spumanti SpA
Tribunale Treviso - c.p. 10/2013
decreto di ammissione del 16-17/07/2013
Via Canova n. 6
31100 – TREVISO (TV) - ITALIA

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI RICONOSCIMENTO DI CREDITO

Il sottoscritto nato a il,
c.f., in qualità di
della società/ditta, con sede in,
Via n...., c.f....., dotato dei necessari poteri

DICHIARA

- di vantare nei confronti della società Contarini Vini e Spumanti Spa in concordato preventivo il credito omnicomprensivo di Euro/..... così ripartito:

Descrizione	Grado	Imponibile	Iva	Totale
Prededuzione				
Privilegio	grado			
" "	grado			
Chirografo				
" "				
" "				
" "				
TOTALE				

(si precisa che, salvo rarissime eccezioni, da documentare, l'iva ha natura chirografaria)

Ai fini della dimostrazione del privilegio, precisa:

.....

.....
Allega

In Fede
Luogo, data

(timbro e firma)

Allegati:

- copia visura ordinaria del Registro Imprese CCIAA;
- copia documento identità (carta identità o passaporto),
- vari documenti per dimostrazione privilegio.

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione. Si precisa che non sono applicabili ai crediti nei confronti delle procedure concorsuali gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

- copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto.

Spese di giustizia:

- Decreto Inguntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:
 - a) presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;
 - b) prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;
- Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;
- Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento. Gli effetti devono essere allegati in originale;
- IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del fallimento.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;
- indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accreditto degli interessi ed oltre all'esatta indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al fallito dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignoratizi:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

TRIBUNALE DI TREVISO
Concordato preventivo “CONTARINI VINI E SPUMANTI S.p.A.”
N. C.P. 10/2013
Giudice delegato : dott.ssa Caterina Passarelli
Commissario giudiziale: dott. Luigi Di Fant

DICHIARAZIONE DI VOTO

Concordato preventivo “CONTARINI VINI E SPUMANTI S.p.A.” con sede legale in Conegliano (TV), Via San Giuseppe n. 13/G e con sede operativa in Visnà di Vazzola (TV), Via General Cantore n. 35 - decreto Tribunale di Treviso del 16-17.07.2013,

Giudice delegato : dott.ssa Caterina Passarelli

Commissario giudiziale: dott. Luigi Di Fant, Via Canova n. 6 – 31100 Treviso (TV)

Il sottoscritto , creditore dell’impresa concordataria per:

Euro..... in chirografo

Euro..... in privilegio

DICHIARA


■ di esprimere voto **favorevole / contrario** alla proposta per l’importo del **solo** credito chirografario.

Luogo e data

.....

Firma del creditore

.....



TRIBUNALE DI TREVISO

C.P. 10/13
Cron. 2408/13

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott. **Antonello Fabbro** Presidente

dott. **Bruno Casciarri** Giudice

dott. **Caterina Passarelli** Giudice rel.

in relazione alla domanda di concordato preventivo presentata da

Contarini Vini e Spumanti spa

Letti gli atti e i documenti prodotti;

esaminato il contenuto della domanda;

visti gli atti e documenti allegati al ricorso ed, in particolare, la relazione aggiornata al 5/2/13 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, l'elenco nominativo dei creditori e la relazione ex art.161 L.F.; tenuto conto che il professionista incaricato dalla società ha attestato la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda la situazione patrimoniale allegata alla proposta di concordato e ha riconosciuto la fattibilità del piano;

rilevato che la proposta prevede la cessione del compendio aziendale alla neo costituita Contarini Vini e Spumanti srl nonché il realizzo di tutte le ulteriori attività patrimoniali esistenti e sopravvenute, mediante:

- cessione dell'azienda in affitto "ponte" (24 mesi) al canone annuo di €.300.000,00;
- il trasferimento di 39 dipendenti;
- la cessione delle giacenze di magazzino da stimarsi da un arbitratore nominato di comune accordo con CVS srl;

- la stipula di un contratto preliminare di vendita dell'azienda sospensivamente condizionato all'omologazione del concordato al prezzo di €.8.050.000,00, garantito da fideiussione bancaria di €.7.500.000,00 rilasciata da MPS spa a favore dell'affittuaria/promissaria acquirente Contarini Vini e Spumanti srl;

tenuto conto della integrazione depositata dalla ricorrente a seguito del provvedimento 24/6/13 di questo Tribunale;

tenuto conto che il professionista incaricato dalla società ha attestato che la prosecuzione indiretta dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

vista la documentazione prodotta;

sentita la relazione del giudice delegato;

ritenuta l'ammissibilità della proposta come formulata rimettendo alla valutazione del Commissario Giudiziale ogni approfondimento utile ad una completa informazione ai creditori e in ordine alla fattibilità giuridica del concordato;

considerato che la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti conclusi con gli agenti;

ritenuto che detto scioglimento può essere autorizzato per quelli ancora in corso alla data di presentazione del ricorso iniziale e che la ricorrente ha specificato essere tutti quelli di cui all'elenco allegato al piano sub 14;

visto l'art. 163 L.F.;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di Contarini Vini e Spumanti spa con sede in Conegliano, via San Giuseppe 13/G;

delega

alla procedura il giudice dott. Caterina Passarelli;

nomina

Commissario giudiziale il dott. Luigi Di Fant

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 17/10/13 alle ore 12.30, avanti al giudice delegato (presso il Tribunale di Treviso, piano V), assegnando termine fino al 31/7/13 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

dispone

che il ricorrente provveda al deposito presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale, entro 15 giorni dal presente decreto, della somma di €.80.000,00, pari al 50% circa dell'importo ritenuto necessario per le spese di procedura, mediante libretto di deposito bancario a nome della procedura e vincolato a provvedimento del G.D, da aprirsi presso *BNL di Treviso*

autorizza

lo scioglimento dai contratti di agenzia di cui all'elenco allegato al piano sub.14.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme previste dall'art.166 L.F.

Treviso, 16 /7 /13

Il Giudice delegato

Caterina Passarelli

IL CANCELLIERE
Pietro BONATTI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO 17 LUG. 2013

IL CANCELLIERE

Il Presidente

decreto
17/7/13
Il Cancelliere

Trasmessa copia sentenza al Registro Imprese per la
pubblicità il

FATTE comunicazioni
Treviso 17/7/13
17/7/13